



AREA IV -REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

IL CONSERVATORE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA

Oggetto *Progetto “Eliminazione istanze sospese” – Società e imprese individuali cancellate dal Registro delle Imprese: provvedimento di rigetto di n. 426 istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo.*

Visto l'art. 2188 cc e ss;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i., recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed in particolare l'art.8 “*Registro delle Imprese*”;

Verificato che, dall'analisi dei dati estratti in collaborazione con la società InfoCamere c.p.a., risultano pendenti numerose istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo e sospese per irregolarità e carenze documentali, non ancora sanate;

Tenuto conto che tali istanze sono state gestite secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581, che prevede che “*l'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione*”;

Rilevato che tali istanze, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano regolarizzate secondo le modalità e la documentazione richieste formalmente dall'Ufficio del Registro delle Imprese;

Verificato che, nell'ambito delle istanze sospese e non regolarizzate, sono state estratte n. 426 istanze, riportate nell'elenco allegato sotto la lettera “A” alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, trasmesse da società ed imprese individuali che, alla data odierna, risultano cancellate dal Registro delle Imprese;

Atteso che il procedimento di iscrizione/deposito su domanda nel Registro delle Imprese, così come previsto dagli artt. 11 e 14 del richiamato D.P.R. n.581/1995, deve concludersi con un provvedimento espresso di iscrizione ovvero di rifiuto dell'istanza;

Vista la disposizione prot. 0040972/U del 07/03/2022, con la quale la sottoscritta in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese, anche al fine di contenere i costi di gestione del Registro delle Imprese, ha già stabilito di procedere al rigetto delle istanze in argomento, sospese e non regolarizzate, attraverso provvedimenti plurimi, da notificare mediante la pubblicazione all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Roma, ai fini della notifica agli interessati e in sostituzione della trasmissione per raccomandata A/R,

DETERMINA

di rigettare le n. 426 istanze, riportate nell'elenco allegato sotto la lettera "A" alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, le quali risultano sospese e non regolarizzate, riferite a società ed imprese individuali cancellate dal Registro delle Imprese.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Roma, per quindici giorni, ai fini della notifica agli interessati e in sostituzione della trasmissione per raccomandata A/R.

IL CONSERVATORE

Barbara Cavalli

AC/bd

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- 1) *per le istanze rivolte al Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 11 e 14 del D.P.R. n.581/1995 e dell'art. 2189 c.c., entro otto giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma;*
- 2) *per le istanze rivolte al Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n.241/1990 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Giudice Ordinario (qualora si ritenga leso un diritto soggettivo).*